# Disciplina del deposito cauzionale

Con le deliberazioni n. *86/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR* l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico **AEEGSI** (oggi ARERA) ha introdotto la nuova disciplina per il calcolo del deposito cauzionale, cui hanno dovuto adeguarsi tutti i gestori del Sistema Idrico Integrato a **partire dal 1° giugno 2014.**

**Come funziona:**

La nuova disciplina **impone** che il deposito cauzionale sia **calcolato in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti dall'utente per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo prendendo come riferimento per la determinazione delle fasce di consumo l'anno solare precedente**.

Per le utenze **condominiali** il deposito cauzionale massimo applicabile è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

Per le utenze con **domiciliazione bancaria** della bolletta SEPA-SDD (ex RID) attiva *e con* ***consumi annui fino a 500 mc.*** non può essere richiesto il deposito cauzionale.

A partire **dall'anno 2014** il deposito cauzionale viene **aggiornato annualmente**;

**Quando :**

La EVI S.p.A. In liquidazione, **in ossequio alle disposizioni emanate dell'Autorità,** entro il **30 giugno di ogni anno** provvede a rideterminare il deposito cauzionale.

**Come:**

- Qualora **l'ammontare** del nuovo deposito cauzionale **sia minore** di quello già costituito, la **differenza** viene **accreditata** integralmente nella prima fattura di consumo utile elaborata dopo il 30 giugno che viene normalmente emessa ed inviata nella prima decade di agosto.
- Qualora **l'ammontare** del nuovo deposito cauzionale **sia maggiore** di quello già costituito, la **differenza** viene suddivisa in **due rate di uguale importo** :
  - la **prima rata** viene **addebitata** nella prima fattura di consumo utile elaborata dopo il 30 giugno che normalmente emessa ed inviata nella prima decade di agosto.
  - la **seconda rata** viene **addebitata** nella successiva.

Alcuni utenti potrebbero **non trovare** in fattura l'adeguamento del deposito cauzionale perché al momento del calcolo mancano le condizioni per l'applicazione della nuova disciplina. Rientrano in questi casi, ad esempio, i contratti di utenza **nuovi o volturati** con consumi storici inferiori ad un periodo di 365 giorni.

Relativamente all'adeguamento del deposito cauzionale della propria utenza ogni chiarimento può essere richiesto presso gli sportelli del Servizio Commerciale i cui recapiti sono reperibili sulla bolletta idrica o nella sezione **Aree**->**Commerciale** del sito web della EVI all'indirizzo internet:

http://www.evi-spa.it/

Per approfondire l'argomento è possibile consultare il sito internet dell'ARERA (ex AEEGSI) all'indirizzo internet:

http://www.arera.it/

Revisione 2,2 del 11/07/2018